AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI VENETI

Art. 3

Il nuovo fondo di L. 5,800,000 con l'aggiunta di 1,790,000, che al 1° luglio 1899 restera' da stanziarsi in virtu' della predetta legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3ª), sara' inscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi 1899-1900, 1900-1901 e 1901-1902; per L. 1,500,000 in ciascuno degli esercizi 1902-1903 e 1903-1904; e per lire 1,590,000 nell'esercizio successivo 1904-1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 1898.

UMBERTO.

Afan de Rivera. L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.

Versione in vigore dal 16 luglio 1898, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per opere di sistemazione dei fiumi veneti
Estremi	Legge 26 giugno 1898, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-opere-di-sistemazione-dei-fiumi-veneti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it